

Oggetto: INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale riferisce che Unioncamere, con nota dell'11/3/2013 (P.G. 4318 del 12/3/2013) ha trasmesso la bozza di regolamento e tariffario del Servizio di Mediazione, aggiornati a seguito delle modifiche apportate dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012 n. 272, pubblicata in G.U. n. 49 del 12/12/2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme relative all'obbligatorietà della mediazione.

Fa presente che la proposta di revisione del tariffario con la riduzione degli importi delle spese di mediazione allineati agli importi che erano previsti dal Ministero della Giustizia per la mediazione obbligatoria, e l'esenzione rispetto al pagamento delle spese di avvio, fissata in via sperimentale, fino al 30 settembre 2013, si colloca nell'ottica di promuovere l'utilizzo della mediazione, in un momento in cui l'accesso da parte delle imprese e dei consumatori è sensibilmente diminuito.

In particolare, come meglio precisato da Unioncamere con successiva nota del 27/3/2013 (P.G. 6072 dell'11/4/2013), l'esenzione dal pagamento delle spese di avvio, fino al 30 settembre 2013, potrebbe essere prevista quando:

- il valore economico della controversia è inferiore a € 5.000,00;
- la mediazione è delegata dal Giudice;
- la mediazione deriva da una clausola contrattuale;
- il tentativo di conciliazione è obbligatorio per legge;
- la mediazione si svolge on-line;
- la domanda viene presentata da una startup innovativa (così come definita dal comma 2 dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012);
- la domanda viene presentata da un'impresa femminile;
- la domanda viene presentata da un'impresa costituita da giovani.

Il Segretario Generale propone pertanto l'adozione del nuovo tariffario come proposto da Unioncamere, con la gratuità delle spese di avvio, fino al 30 settembre 2013, nei casi in precedenza indicati.

Segue uno scambio di opinioni fra i componenti di Giunta presenti, al termine

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali";

RICHIAMATO il D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

RICHIAMATO il P.D.G. del 12 gennaio 2009, con cui il Ministero della Giustizia dispone l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/1/2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio di Prato, denominato "Servizio di Conciliazione". Con lo stesso provvedimento lo stesso Servizio è stato iscritto al n. 38 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004;



RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 60/11 del 7/10/2011 con la quale si deliberava la modifica del tariffario relativo alle indennità del servizio di mediazione;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012 n. 272, pubblicata in G.U. n. 49 del 12/12/2012;

RICHIAMATE le note Unioncamere dell'11/3/2013 e del 27/3/2013 citate in premessa e conservate agli atti;

VISTA, in particolare, la bozza di tariffario relativo alle indennità di mediazione;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce agli organi di governo dell'ente, tra l'altro, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

RITENUTO opportuno incentivare l'utilizzo della mediazione da parte di imprese e consumatori, attraverso l'approvazione della bozza di tariffario di cui si tratta, con la gratuità delle spese di avvio fino al 30 settembre 2013 per particolari condizioni e/o tipologie di imprese;

All'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il tariffario contenente le indennità del servizio di mediazione citata in narrativa, nella versione che, allegata al presente provvedimento (All. "A") ne forma parte integrante;
2. di stabilire che, in via promozionale fino al 30 settembre 2013, le spese di avvio non sono dovute dalle parti quando:
 - il valore economico della controversia è inferiore a euro 5.000,00;
 - la mediazione è delegata dal Giudice;
 - la mediazione deriva da una clausola contrattuale;
 - il tentativo di conciliazione è obbligatorio per legge;
 - la mediazione si svolge on-line;
 - la domanda viene presentata da una startup innovativa (così come definita dal comma 2 dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012);
 - la domanda viene presentata da un'impresa femminile;
 - la domanda viene presentata da un'impresa costituita da giovani.

La presente deliberazione ha efficacia a valere sulle istanze presentate a far data dal 02/05/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)



Allegato A

Deliberazione di Giunta n. 52/13 del 29.04.2013

Indennità del servizio di Mediazione

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Pagine 2 (compresa la copertina)

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO € 40,00 (+IVA)* (da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento)

TABELLA A - SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+ IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,00 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, è ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, fermo restando l'aumento del 20% nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. L'eventuale saldo delle spese di mediazione deve essere corrisposto prima del rilascio del verbale di accordo.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l'importo di riferimento per ogni singolo scaglione.

* Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta